



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Gennaio 2026 –

SENTENZE.....	2
COMUNICAZIONE RICORSI	14



SENTENZE

<u>Biondi c. Italia</u> Ricorso n. 3072/24 08/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 CEDU (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Primo ricorrente: € 8.100,00 Secondo ricorrente: € 3.500,00 Spese legali	



	€ 250,00 per ciascun ricorrente	
<u>Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.a. e Berlusconi c. Italia</u> Ricorsi nn. 23538/14 e 23554/14 08/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU Art. 6 § 2 CEDU	OGGETTO Difetto di motivazione sulle spese di lite; rimessa in discussione, in via incidentale, di una sentenza civile definitiva, in assenza di previa domanda di revocazione; presunzione di innocenza nel giudizio civile.	SEGNALAZIONI Opinione dissenziente del giudice Adamska-Gallant La giudice Adamska-Gallant, con riferimento al ricorso Berlusconi, ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU, sottolineando in particolare che il ricorrente non era parte del giudizio civile e non aveva pertanto avuto alcuna possibilità di difendersi rispetto alle affermazioni concernenti il suo preteso coinvolgimento nei fatti corruttivi. Secondo l'opinione dissenziente, il linguaggio utilizzato dalle giurisdizioni civili – pur formalmente circoscritto ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile – poteva essere percepito come attributivo di una responsabilità penale, anche alla luce dell'ampia risonanza mediatica del caso.
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU Rispetto al primo ricorso, introdotto da Fininvest S.p.a., la Corte ha accertato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU in relazione alla totale assenza di motivazione circa i criteri di determinazione delle spese legali poste a carico della ricorrente nel giudizio di legittimità (pari a € 900.200,00 oltre oneri). Ad avviso della Corte, la mancanza di qualsiasi esplicitazione dei parametri adottati non consente di verificare la ragionevolezza dell'importo liquidato, tanto più a fronte dello scostamento rispetto ai valori previsti dalla normativa interna applicabile <i>ratione temporis</i>. Tuttavia, la Corte ha escluso che la rimessa in discussione, in via incidentale, della soluzione accolta da una sentenza civile definitiva nell'ambito di un successivo giudizio risarcitorio, in assenza di previa domanda di revocazione, costituisca una la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, sotto il profilo del principio di sicurezza giuridica. Inoltre, ha escluso la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU sotto il profilo della necessaria precostituzione del tribunale per legge, non ravvisando una violazione flagrante delle norme interne sulla competenza dei tribunali. A tal riguardo, ha osservato che le giurisdizioni adite non hanno disposto la revocazione della sentenza definitiva, ma ne hanno esaminato il contenuto	



	unicamente in via incidentale, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria. Peraltro, la Corte ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza, le ulteriori doglianze <i>ex art. 6 § 1 CEDU</i> relative: i) al mancato esame, da parte della Corte di cassazione, della correttezza giuridica della soluzione accolta dalla sentenza definitiva in questione; ii) alla mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede civile; iii) al ricorso a presunzioni, in asserita violazione del principio della parità delle armi; iv) al mancato esame di uno dei motivi di ricorso per cassazione. Non violazione art. 1 P1 CEDU Quanto alla condanna risarcitoria, la Corte ha ritenuto che le decisioni interne fossero adeguatamente motivate e non affette da arbitrarietà o manifesta irrazionalità, escludendo pertanto una violazione del diritto al rispetto dei beni. Non violazione art. 6 § 2 CEDU Rispetto al secondo ricorso, introdotto da Berlusconi, la Corte, pur ritenendo applicabile la presunzione di innocenza, in ragione della stretta connessione tra il procedimento penale e quello civile, ha tuttavia escluso che le affermazioni contenute nelle sentenze civili riflettessero in maniera chiara ed inequivoca il convincimento che il ricorrente fosse penalmente responsabile. Le espressioni utilizzate dai giudici interni sono state ritenute funzionali all'accertamento della responsabilità civile e non tali da integrare un'attribuzione non equivoca di responsabilità penale.	
	RIPARAZIONE -	
	OGGETTO	SEGNALAZIONI



<u>Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero Di Capua c. Italia</u> Ricorso n. 73174/17 08/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di Comuni in dissesto.	La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ribadendo come la mancata esecuzione costituisca una violazione continua e non istantanea, nonché l'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni. Inoltre, a fronte dell'affermazione del Governo sull'asserita perdita della qualità di vittima da parte della ricorrente, in ragione dell'accettazione di un accordo transattivo con il Comune, la Corte ha sottolineato come, in questo caso, l'accordo prevedesse espressamente che esso non comportava la rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte europea.
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore della ricorrente constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 CEDU (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 12.500,00 Spese legali € 250,00	
<u>Canzoniero e altri c. Italia</u>	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -



Ricorsi nn. 18692/23, 15521/24, 15817/24, 18328/24, 19360/24, 20906/24, 25372/24 08/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 18692/23: € 4.000,00 Ricorso n. 15521/24: € 7.200,00 Ricorso n. 15817/24: € 9.600,00 Ricorso n. 18328/24: € 9.600,00 Ricorso n. 19360/24: € 2.200,00 Ricorso n. 20906/24: € 6.400,00 Ricorso n. 25372/24: € 9.600,00 Spese legali Ricorso n. 18692/23: € 250,00	



	Ricorso n. 15521/24: € 250,00 Ricorso n. 15817/24: € 250,00 Ricorso n. 18328/24: € 250,00 Ricorso n. 19360/24: € 250,00 Ricorso n. 20906/24: € 250,00 Ricorso n. 25372/24: € 250,00	
<u>Ferrieri e Bonassisa c. Italia</u> Ricorsi nn. 40607/19, 34583/20 08/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Accesso ai dati bancari dei ricorrenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per finalità di accertamento fiscale.	SEGNALAZIONI Opinione dissenziente congiunta dei giudici Krenc e Adamska-Gallant I giudici dissenzienti hanno sostenuto che, nel caso di specie, i ricorrenti non avessero esaurito le vie di ricorso interne e che, pertanto, entrambe le istanze avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU Premesso che (a) le informazioni ottenute dalle autorità fiscali tramite l’esame della documentazione bancaria attengono indubbiamente alla “vita privata” dell’individuo; (b) di conseguenza, l’accesso ai dati bancari dei ricorrenti ha rappresentato un’interferenza con il diritto sancito dall’art. 8 CEDU e (c) tale interferenza poggiava su una base legale nell’ordinamento interno, la Corte è stata chiamata a decidere se la normativa nazionale pertinente soddisfacesse i requisiti della “<i>quality-of-law</i>” delineati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 8 § 2 CEDU. La Corte è giunta a una risposta negativa, sottolineando: (i) l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione interna;	



	(ii) l'assenza di garanzie procedurali sufficienti atte a proteggere da abusi o arbitrarietà, in particolare l'assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente <i>ex post</i>. In merito al primo aspetto, la Corte ha rilevato che le circolari adottate dall'Agenzia delle Entrate stabilivano criteri chiari e dettagliati che, in astratto, avrebbero potuto integrare le disposizioni interne applicabili e delimitare l'ambito della discrezionalità conferita all'Amministrazione medesima; tuttavia, tali criteri non erano vincolanti. Non esiste, infatti, un obbligo in capo all'Agenzia delle Entrate di motivare le proprie decisioni – dimostrando così di attenersi ai parametri fissati dalle norme interne –, con la conseguenza che, in pratica, l'autorità finisce per esercitare un potere discrezionale incondizionato e insindacabile. Quanto al secondo aspetto, la Corte ha riconosciuto che ragioni di efficienza e la necessità di non compromettere il buon esito di un'indagine possono giustificare l'assenza di un controllo giurisdizionale <i>ex ante</i>, ma resta fondamentale la previsione, quanto meno, di un controllo giurisdizionale o indipendente <i>ex post</i>, che nel caso di specie non era previsto. Altre doglianze Art. 6 § 1 CEDU (esame non necessario) Art. 13 CEDU (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Il riconoscimento della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione per il danno non patrimoniale.	



	Misure generali La Corte ha fornito allo Stato italiano le seguenti indicazioni: (i) la legislazione interna – anche nella forma di circolari amministrative o di altre fonti di rango subordinato – deve delineare con precisione le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai dati bancari dei contribuenti, e il rispetto di tali criteri deve configurarsi quale obbligo tassativo per le amministrazioni procedenti, le quali sono tenute a darne adeguato conto nella motivazione dei propri provvedimenti; (ii) è necessario che venga introdotto un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo <i>ex post</i>; (iii) infine, la disciplina in materia di accesso ai dati bancari deve essere conformata in modo da consentire anche ai Paesi terzi di valutare se un contribuente abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali all'estero.	
<u>Magherini e altri c. Italia</u> Ricorso n. 32707/19 15/01/2026 Camera (I Sezione)	OGGETTO Morte del parente dei ricorrenti durante un intervento della polizia, durante il quale lo stesso era stato costretto in posizione prona in maniera prolungata, e inefficacia delle successive indagini penali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 2 CEDU (sostanziale e procedurale)	



Art. 2 CEDU	La Corte ha riscontrato una violazione sia degli obblighi positivi che negativi discendenti dall'art. 2 CEDU. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l'uso della forza nel caso di specie, pur avendo perseguito un fine legittimo, si è protratto per un tempo tale da eccedere il criterio di assoluta necessità. La Corte ha, altresì, rilevato che, al momento dei fatti, le autorità nazionali non avevano predisposto una regolamentazione, delle linee guide e dei corsi di formazione tali da consentire agli organi di polizia di possedere il livello di competenza richiesto nell'impiego di tecniche di immobilizzazione, che potrebbero rappresentare un pericolo per la vita. In aggiunta, sul piano degli obblighi negativi, secondo i giudici, le indagini espletate sono risultate carenti sotto il profilo dell'indipendenza, in quanto: i. gli stessi agenti dei carabinieri che avevano praticato l'immobilizzazione avevano, nell'immediatezza dei fatti, assunto sommarie informazioni testimoniali da parte dei soggetti presenti; ii. la procura aveva affidato le indagini sulla morte del soggetto fermato al medesimo comando dei carabinieri in cui operavano gli ufficiali indagati.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorrenti nn. 1 e 3, congiuntamente: € 50.000,00 Ricorrenti nn. 2 e 7, congiuntamente: € 50.000,00 Ricorrente n. 6: € 20.000,00 Ricorrente n. 4: € 10.000,00	



	Ricorrente n. 8: € 10.000,00 Spese legali Ricorrenti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, congiuntamente: € 40.000,00	
<u>Dal Canto c. Italia</u> Ricorso n. 33150/16 22/01/2026 Camera (I sezione) Art. 6 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Eccessiva durata del processo e assenza di rimedio effettivo per lamentare tale irragionevole durata	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha ribadito il principio secondo cui il carattere “ragionevole” della durata di un procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze del caso concreto, tenendo conto in particolare della complessità della causa, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché della rilevanza della controversia rispetto agli interessi coinvolti (cfr. <i>Frydlender c. Francia</i>, n. 30979/96, 27 giugno 2000). All’esito dell’analisi degli elementi presentati, la Corte non ha ravvisato circostanze idonee a giustificare la durata complessiva del procedimento, giudicandola eccessiva e non conforme al requisito del “termine ragionevole”. Violazione art. 13 CEDU In ordine all’art. 13 CEDU, la Corte ha rinviato ai principi stabiliti nella sentenza <i>Olivieri e altri c. Italia</i> (nn. 11708/12, 17717/2, 17729/12 e 22994/12, 22 febbraio 2016), rilevando che il ricorrente non disponeva di un ricorso effettivo per lamentare l’eccessiva durata del procedimento giudiziario amministrativo.	
	RIPARAZIONE	



	Danno non patrimoniale € 16.000,00 Spese legali € 250,00	
<u>Rizzetto e altri c. Italia</u> Ricorso n. 40209/23 22/01/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU	OGGETTO Violazione del diritto all'equo processo conseguente al rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, decisiva ai fini dell'accertamento del danno alla persona subito dai ricorrenti, nonché del successivo rigetto delle domande di risarcimento del danno biologico, in difetto di adeguata e oggettiva motivazione.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha ribadito che la valutazione dell'ammissibilità delle prove rientra nella competenza dei giudici nazionali e che il suo compito, ai sensi dell'art. 6 CEDU, è verificare il rispetto delle garanzie procedurali e l'equità complessiva del procedimento (cfr. <i>Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia</i> , n. 38433/09, § 197, 7 giugno 2012; <i>Elsholz c. Germania</i> , n. 25735/94, § 66, 13 luglio 2000). Nel caso di specie, benché i ricorrenti avessero presentato una perizia di parte attestante l'esistenza del danno biologico, i tribunali nazionali non hanno nominato un perito per valutare l'entità del presunto danno, concludendo che il danno non fosse sufficientemente grave da configurare la specifica categoria di danno non patrimoniale. Pertanto, ad avviso dei giudici di Strasburgo, in mancanza di tale valutazione non risulta chiaro su quali elementi si fondi la decisione, a	



	fronte di conclusioni medico-legali di parte che attestano un danno significativo all'integrità psicologica. La Corte ha concluso chiarendo che danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale sono voci autonome del risarcimento e che negare una consulenza tecnica finalizzato all'accertamento del danno psichico integra violazione del diritto a un equo processo.	
	RIPARAZIONE -	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Privitera e Larghetti c. Italia</u> Ricorso n. 33040/24 13/01/2026 Art. 6 CEDU Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Impossibilità per i genitori affidatari a titolo temporaneo di un minore (affidamento a rischio giuridico) di partecipare al procedimento sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici. DOMANDE ALLE PARTI 1. Tenuto conto dei rapporti esistenti tra i ricorrenti e il minore, si può parlare, nel caso di specie, dell'esistenza di una «vita privata e/o familiare» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione (<i>Moretti e Benedetti c. Italia</i>, n. 16318/07, §§ 49-52, 27 aprile 2010; <i>Kopfe Liberda c. Austria</i>, n. 1598/06, § 37, 17 gennaio 2012; <i>Nazarenko c. Russia</i>, n. 39438/13, § 58, 16 luglio 2015; <i>Jessica Marchi c. Italia</i>, n. 54978/17, §§ 54-58, 27 maggio 2021)? 2. Il processo decisionale che ha condotto alle decisioni delle giurisdizioni interne è stato equo e ha rispettato, come dovuto, gli interessi tutelati dagli articoli 6 e 8 della Convenzione, tenuto conto in particolare del fatto che i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di partecipare al procedimento relativo alla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore e, in particolare, del fatto che la loro istanza al tutore e al pubblico ministero è stata respinta per intervenuta decadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, senza pronunciarsi sull'impossibilità per gli stessi di opporsi direttamente alla decisione della corte d'appello, alla luce della giurisprudenza costante della Corte di cassazione (si vedano, <i>inter alia</i>, Corte di cassazione, sent. n. 9456 del 2021 e n. 35537 del 2023)? 3. Vi è stata violazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nazionale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, a causa dell'impossibilità	



	per i ricorrenti di partecipare al procedimento sulla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore affidato alle loro cure? Il Governo è stato invitato a depositare copia integrale del fascicolo relativo al procedimento concernente la responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore.	
<u>Beniamino e Cospito c. Italia</u> Ricorsi nn. 8177/23, 10552/23 29/01/2026 Art. 7 CEDU	OGGETTO Imprevedibilità della condanna a seguito della riqualificazione del fatto da strage comune (art. 422 c.p.) ad attentato alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.) da parte della Corte di cassazione. Arbitrario discostamento dalla giurisprudenza consolidata ed interpretazione estensiva della norma incriminatrice.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. La condanna penale dei ricorrenti era prevedibile ai sensi dell'art. 7 della Convenzione (<i>Delga c. Francia</i>, n. 38998/20, §§ 63-73, 9 luglio 2024; <i>Parmak e Bakır c. Turchia</i>, nn. 22429/07 e 25195/07, §§ 62-77, 3 dicembre 2019; <i>Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2)</i>, nn. 42757/07 e 51111/07, §§ 574-585, 14 gennaio 2020)? Le parti sono state invitate a informare la Corte di eventuali sviluppi pertinenti intervenuti nella presente causa, in particolare di decisioni giurisdizionali o amministrative adottate successivamente alla presentazione del ricorso.	